CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **106/1966** (ECLI:IT:COST:1966:106)

Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE

Presidente: **AMBROSINI** - Redattore: - Relatore: **BENEDETTI**Camera di Consiglio del **19/10/1966**; Decisione del **08/11/1966**

Deposito del 19/11/1966; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate: Massime: **2709**

Atti decisi:

N. 106

ORDINANZA 8 NOVEMBRE 1966

Deposito in cancelleria: 19 novembre 1966.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 299 del 26 novembre 1966.

Pres. AMBROSINI - Rel. BENEDETTI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 26 ottobre 1965 concernente: "Modifiche alla legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 21 luglio 1965 recante modifiche ed integrazioni della legge 11 gennaio 1963, n. 2", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 2 novembre 1965, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 9 novembre successivo e iscritto al n. 30 del Registro ricorsi 1965;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione siciliana;

udita nella camera di consiglio del 19 ottobre 1966 la relazione del Giudice Giovanni Battista Benedetti;

Ritenuto che, con il ricorso indicato in epigrafe, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato la legge sopra citata;

che per il commissario dello Stato si è costituita in giudizio (atto 9 novembre 1965) l'Avvocatura generale dello Stato che ha depositato in cancelleria una memoria in data 20 gennaio 1966;

che al ricorso ha resistito la Regione siciliana in persona del suo Presidente rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Orlando Cascio, con deduzioni depositate il 25 novembre 1965;

che il Commissario dello Stato, con atto 10 maggio 1966 depositato in cancelleria il 21 successivo, ha dichiarato di rinunciare al ricorso predetto;

che la Regione ha accettato tale rinuncia con dichiarazione in calce all'atto stesso;

Considerato che il processo è consequentemente da ritenere estinto;

Visto l'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1966.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.	